



Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Frosinone

☒ Via F.Calvosa,1 – 03100 Frosinone P.I. e C.F. 80005690609 –

☎ segreteria generale: 0775.360413

✉ procura.frosinone@giustizia.it



prot.procura.frosinone@giustiziacert.it

Prot. n. ³⁰/2024 Int.

Frosinone, 16.05.2024

OGGETTO: criteri di liquidazione del C.T. esperto in psicologia o psichiatria che abbia prestato assistenza alla P.G. per l'ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità ex art. 351, co. 1-ter c.p.p.

Ritenuto opportuno fissare in linea generale criteri uniformi di liquidazione del Consulente Tecnico esperto in psicologia o psichiatria che abbia prestato assistenza alla Polizia Giudiziaria per l'ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (art. 351, co. 1-ter c.p.p.);

sentiti i colleghi del Gruppo IV che si occupano dei reati in cui, di norma, viene in rilievo la qualità di persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità;

ritenuto che la prestazione fornita dal predetto professionista, quale esperto in psicologia o psichiatria -anche dell'età evolutiva-, possa essere assimilata alla consulenza in materia psicologica di cui all'art. 24 del D.M. 30/5/2002, che prevede un onorario da € 28,92 ad € 387,86 e possa farsi riferimento alla citata disposizione;

ritenuto congruo, di norma, un onorario di € 150,00 per i giorni feriali e di € 180,00 per i giorni festivi e orario notturno (dovendo intendersi tale l'attività svolta, anche in parte, nell'arco temporale tra le 22:00 e le 6:00), oltre alle spese di trasferta, se richieste e documentate;

DETERMINA

In € 150,00 per i giorni feriali e in € 180,00 per i giorni festivi e orario notturno (dovendo intendersi tale l'attività svolta, anche in parte, nell'arco temporale tra le 22:00 e le 6:00), oltre alle spese di trasferta, se richieste e documentate, gli importi da liquidare per le consulenze tecniche di esperto in psicologia o psichiatria che abbia prestato assistenza alla Polizia

Giudiziaria per l'ascolto del minore o della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità (art. 351, co. 1-ter c.p.p.).

Rimane salva l'autonoma valutazione del magistrato sull'importo da liquidare, anche in deroga a quanto indicato, sulla base del caso concreto.

Di conseguenza:

- il decreto di liquidazione adottato per gli importi "prefissati" farà riferimento al presente provvedimento;
- il decreto di liquidazione adottato dal magistrato per importi diversi da quelli suindicati, sarà specificamente motivato.

Si comunichi:

- a tutti i Sostituti Procuratori;
- al Funzionario responsabile dell'Ufficio Liquidazioni.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.

Dott. Adolfo COLETTA

